

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	16
ERRATA CORRIGE	15

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 27 novembre scorso.

Salvatore MARGIOTTA (PD), osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame contiene alcune misure positive, a partire da quelle previste all'articolo 1 in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, con le quali si dà una prima risposta alle gravi difficoltà in cui sono venute a trovarsi le imprese del settore. In proposito ricorda che tale questione era stata da lui sollevata in sede di svolgimento di una interrogazione parlamentare e dà atto al Governo di avere mantenuto, con il provvedimento in esame, gli impegni annunciati in quella sede.

Anche per queste ragioni richiama l'attenzione, anzitutto dei due relatori, sulle poche proposte emendative predisposte dal suo gruppo, formulando l'auspicio che, per il loro carattere non ostruzionistico e per lo spirito costruttivo che le ispira, possano essere accolte positivamente dalla maggioranza e dal Governo.

Passa quindi ad illustrare il loro contenuto, soffermandosi, in primo luogo, su quelle dirette a consentire che la rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione venga effettuata tenendo conto del parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

In secondo luogo richiama l'attenzione sulla necessità che il Governo abbandoni la cattiva abitudine di utilizzare per qualsiasi scopo le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, il quale ha e, a suo giudizio, deve conservare la missione prioritaria di sostenere la crescita e lo sviluppo del Mezzogiorno.

Infine, sottolinea l'importanza delle proposte emendative presentate dal suo gruppo per rendere concretamente attuabile la messa in sicurezza degli edifici scolastici in tutto il Paese, che costituisce per il partito democratico una vera e propria priorità nazionale.

Mauro LIBÈ (UdC), pur ritenendo che la maggior parte delle scelte contenute nel provvedimento appaiono condivisibili, esprime perplessità in merito al modo in cui sono state individuate le coperture dei relativi oneri finanziari. In particolare, ritiene che sottrarre risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate per destinarle all'organizzazione del G8 non sia una scelta pertinente, in quanto distrae fondi destinati ad altro scopo e non aggiunge nuovi finanziamenti, configurandosi l'operazione come una partita di giro di natura meramente contabile. Ritiene altresì discutibile il ricorso, nel provvedimento in esame, come in molti altri casi, alla protezione civile, al fine di realizzare gli interventi in deroga alla normativa vigente.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) si associa alle preoccupazioni espresse dai colleghi che l'hanno preceduto, in ordine alle modalità di finanziamento delle misure contenute nel decreto-legge e all'utilizzo reiterato del Fondo per le aree utilizzate. Osserva che, nell'ambito degli interventi relativi al settore delle opere pubbliche, sarebbe stato opportuno introdurre disposizioni volte a rafforzare la sicurezza dei

cantieri. Ribadisce le perplessità già espresse rispetto all'estensione del periodo temporale di applicazione della misura dell'adeguamento dei prezzi, osservando che i costi delle materie prime sono soggetti a incrementi, ma anche a diminuzioni e che sarebbe più opportuno prevedere una misura *una tantum*, che risponda all'emergenza emersa nell'anno 2008. Rileva che, in assenza di una limitazione temporale del periodo di applicazione, l'articolo 1 si configura, a suo giudizio, come una vera e propria revisione dei prezzi. Per questa ragione sottolinea l'opportunità di un parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici o di un organismo terzo, che dia conto dell'effettiva situazione del Paese, sul quale basarsi per predisporre misure correttive. Osserva altresì che i contenuti del provvedimento, per quanto in parte anche condivisibili, sono palesemente eterogenei e dimostrano sia una certa fretta nella predisposizione del provvedimento sia una noncuranza delle regole che presiedono la predisposizione dei decreti-legge. Condivide altresì l'osservazione del collega Libé sull'eccessivo ricorso alla protezione civile, che è motivato dalla ragione di procedere in via straordinaria, usufruendo delle deroghe che caratterizzano l'utilizzo dei fondi da parte della protezione civile, aggirando così la normativa prevista in materia di appalti pubblici e più in generale la normativa ordinaria.

Mauro PILI (PdL) ricorda che la scelta dell'isola della Maddalena come sede del vertice del G8 fu assunta dal Governo Prodi, ma solo con il Governo Berlusconi si è provveduto a definire la strumentazione necessaria a tale evento, comprese le risorse finanziarie. Ritiene, al riguardo, necessario un approfondimento sulle scelte relative agli interventi da realizzare e alle relative risorse, anche al fine di far convergere i finanziamenti nazionali con quelli già previsti a livello regionale ed evitare, così, una dispersione di risorse ed una divergenza nell'individuazione delle priorità.

Il sottosegretario, Bartolomeo GIACHINO, ritiene che le disposizioni del decreto non possano che essere giudicate condivisibili, poiché rispondono ad effettive situazioni di emergenza e intervengono per far fronte ad esigenze alle quali già in precedenza sarebbe stato necessario provvedere.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente della IX Commissione*, ricorda che nella seduta di stamani si è concluso l'esame preliminare del provvedimento ed avverte che, entro il termine fissato, sono state presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato*). Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento della Camera, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge cui le stesse si riferiscono. Tale criterio risulta più restrittivo rispetto a quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del Regolamento, ai sensi del quale il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. In tal senso è intervenuta la lettera circolare

del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa, nella quale si precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative relative a disegni di legge di conversione di decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Sulla base dei criteri sopra richiamati, dichiara pertanto inammissibili le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Libé 1-*ter*.01, che introduce disposizioni in materia di responsabilità solidale tra il committente e l'appaltatore o il prestatore d'opera per quanto dovuto ai fornitori del materiale utilizzato; l'articolo aggiuntivo Dussin 1-*ter*.02, che estende il ricorso alla procedura negoziata in materia di appalti pubblici e contestualmente esclude l'applicazione della disciplina comunitaria per le opere di urbanizzazione previste all'interno di piani attuativi di valore inferiore a 5.278.000 euro; l'emendamento Oliverio 2.6, che prevede la stipula di contratti di filiera e di distretto con gli operatori del settore ittico; l'emendamento Zucchi 2.7, che prevede che destinatari degli interventi di cui al decreto legislativo n. 226 del 2001 siano le cooperative della pesca, nonché le associazioni e i consorzi del settore; l'emendamento Ruvolo 2.14, che introduce una norma di copertura finanziaria in relazione agli oneri derivanti dai contributi concessi per fronteggiare i danni e il mancato reddito dovuti agli attacchi della plasmopara viticola («peronospora»); l'articolo aggiuntivo Ghiglia 2.01, che innalza il limite del valore delle opere che possono essere affidate direttamente dagli enti pubblici ai coltivatori diretti, singoli o associati, che operano nei comuni montani; l'articolo aggiuntivo Ghiglia 2.02, che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 227 del 2001, nel senso che le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese a cui affidare aree silvo-pastorali pubbliche non soltanto per la realizzazione di opere in ambito forestale, ma anche per quelle di difesa del territorio; gli emendamenti Fiorio 3.12 e 3.13, che prevedono che le regioni in cui sono ubicate le zone colpite

dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge n. 691 del 1994 possano realizzare opere di prevenzione degli eventi alluvionali, stabilendo al tal fine un apposito finanziamento; gli emendamenti Marinello 3.14 e 3.15, che prevedono ulteriori finanziamenti per il completamento degli interventi nella zona del Belice; l'emendamento Ciccanti 3.16, che prevede ulteriori contributi per il finanziamento dei mutui che le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a contrarre per il completamento degli interventi di ricostruzione a seguito del terremoto; l'emendamento Marinello 3.17, che prevede la soppressione, nell'allegato A del decreto-legge n. 112 del 2008, recante l'elenco delle leggi abrogate ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto, della legge n. 464 del 1978 e della legge n. 433 del 1991, recanti disposizioni in materia di ricostruzione del Belice e di altre aree della Regione Sicilia colpite da terremoti; l'articolo aggiuntivo Margiotta 3-ter.01, che prevede l'istituzione di un fondo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2009 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; gli articoli aggiuntivi Iapicca 3-ter.02 e Lomonte 3-ter.03, che reca disposizioni volte a disciplinare procedure di collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Banca europea per gli investimenti al fine di agevolare il finanziamento di opere infrastrutturali.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'esame delle proposte emendative presentate e valutate ammissibili, evidenzia la necessità, in ragione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la mattina di venerdì, di assicurare che le Commissioni concludano i propri lavori nella giornata di giovedì e, alla luce dell'esigenza di permettere alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il proprio parere, esauriscano l'esame degli emendamenti nella giornata odierna. Osserva in proposito che la rinuncia da parte del Governo e dei relatori a presentare emendamenti è significativa della volontà di garantire in ogni caso la conversione in legge del decreto nei termini previsti dalla Costituzione.

Sottopone pertanto alla valutazione di tutti i gruppi parlamentari, e in particolare dei gruppi dell'opposizione, l'opportunità di ritirare gli emendamenti presentati, che in ogni caso potranno di nuovo essere presentati in Assemblea.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime, a nome del suo gruppo, il disagio profondo dell'opposizione per il ripetersi, anche in questa circostanza, di una modalità di organizzazione dei lavori parlamentari che comprime, al fuori di ogni ragionevole esigenza, i tempi della discussione e della valutazione delle proposte emendative dell'opposizione. Per questo, ritiene di poter aderire alla proposta formulata dal Presidente solo se la maggioranza e il Governo daranno sufficienti garanzie sui tempi della discussione in Assemblea e sulla concreta possibilità di svolgere nel corso della discussione in Assemblea gli indispensabili approfondimenti sugli emendamenti presentati.

Guido DUSSIN (Lega) nell'annunciare la disponibilità del suo gruppo a ritirare gli emendamenti presentati, sottolinea, riprendendo alcune delle osservazioni svolte dal deputato Margiotta, il disagio anche del gruppo della Lega, invitando, contestualmente, tutti i gruppi a mettere da parte ogni intento ostruzionistico se davvero si vogliono creare le condizioni per entrare nel merito delle proposte emendative presentate.

Angelo COMPAGNON (UdC) pur ribadendo il disagio già espresso dai colleghi che l'hanno preceduto in ordine alle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, dichiara peraltro la disponibilità a ritirare gli emendamenti presentati da deputati del proprio gruppo. Ritiene che tale scelta confermi l'atteggiamento di responsabilità che fin dall'inizio della legislatura ha caratterizzato il proprio gruppo. Osserva peraltro che a fronte di tale atteggiamento, il Governo continua a rifiutare il confronto sul merito dei provvedimenti, come avvenuto anche nella seduta odierna dell'Assemblea, quando sono

stati esaminati ordini del giorno relativi ad un decreto su cui è stata posta la questione di fiducia. Per questo ritiene comunque indispensabile che siano garantiti tempi adeguati per l'esame in Assemblea del decreto-legge in discussione, in modo da permettere un serio approfondimento dei contenuti del provvedimento.

Mario LOVELLI (PD) si associa alle considerazioni già espresse dai colleghi riguardo al disagio di non riuscire a discutere il provvedimento in maniera adeguata. Chiede, inoltre, sugli emendamenti Fiorio 3.12 e 3.13, di cui è cofirmatario, la revisione del giudizio di ammissibilità, in quanto si tratta di misure di sostegno ad aree colpite da eventi alluvionali, che possono trovare collocazione in un decreto-legge che ha, tra i propri contenuti, misure a favore di zone colpite da eventi sismici. Sottolinea, a tale proposito, che il decreto-legge presenta, già nella sua formulazione originaria e ancor più a seguito delle modifiche intervenute al Senato, un contenuto assai eterogeneo.

Mauro LIBÈ (UdC) nel ribadire la delicatezza della questione relativa all'utilizzo improprio delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, si dichiara disponibile ad accedere alla richiesta avanzata dal Presidente, a condizione che tale scelta sia generalmente condivisa, in particolare dai parlamentari provenienti dalle regioni meridionali alle quali sono sottratte le risorse del Fondo.

Mauro PILI (PdL) rinnova al Governo la richiesta di conoscere esattamente se le risorse utilizzate per gli interventi di cui al decreto-legge in esame sono sottratte a quelle già precedentemente stanziati per la realizzazione di infrastrutture nella regione Sardegna, ribadendo che il proprio giudizio sulle misure contenute nel provvedimento in esame sarà condizionato a tale valutazione.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI si impegna a predisporre un'apposita do-

cumentazione che espliciti quanto richiesto dai deputati nel corso della seduta odierna.

Mauro LIBÈ (UdC), Salvatore MARGIOTTA (PD), Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Alessandro MONTAGNOLI (LNP), Antonino FOTI (PdL), Agostino GHIGLIA (PdL), Maurizio IAPICCA (PdL), Gianpiero BOCCI (PD) e Mario LOVELLI (PD) ritirano le proposte emendative di cui sono firmatari.

Mario VALDUCCI, *presidente della IX Commissione*, prende atto della disponibilità dei gruppi parlamentari al ritiro degli emendamenti presentati. Propone quindi di dichiarare respinti gli emendamenti non ritirati.

Le Commissioni concordano.

Mario VALDUCCI, *presidente della IX Commissione*, alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Lovelli, dichiara, in accordo con il Presidente dell'VIII Commissione, di rivedere il giudizio di inammissibilità sugli emendamenti Fiorio 3.12 e 3.13, che pertanto devono ritenersi ammissibili. Si impegna, insieme con il Presidente dell'VIII Commissione, a rappresentare al Governo la necessità che in Aula siano garantiti tempi adeguati per l'esame del provvedimento, anche al fine di consentire una valutazione circa la sussistenza delle condizioni che permettano di apportare eventuali integrazioni o miglioramenti al testo. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di giovedì 27 novembre 2008, a pagina 16, alla quarantesima riga, sostituire la parola: « VIII » con la seguente: « IX ».

ALLEGATO

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. (C. 1936 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Libè, Compagnon.

Al comma 1, dopo le parole: e dei trasporti inserire le seguenti: , previo parere dell'autorità di vigilanza dei lavori pubblici.

1. 2. Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le maggiori eventuali spese sostenute dagli enti locali a fronte dell'adeguamento dei prezzi in aumento, di cui al comma 1, non sono conteggiate, per gli anni del triennio 2009-2011 ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui all'articolo 77-bis, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. »

1. 3. Montagnoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Con riferimento alle variazioni che eccedono l'8 per cento relativamente

al solo anno 2008, e fino al limite massimo dell'uno per cento, la metà delle risorse delle compensazioni di cui ai precedenti commi confluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, finalizzato ad iniziative e interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro. »

1. 4. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Sopprimere i commi 10 e 11.

1. 5. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Sopprimere il comma 10-bis.

1. 6. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

« 11. All'articolo del 81 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 21, sostituire le parole: « con l'aliquota del 16 per cento », con le seguenti: « con l'aliquota del 23 per cento »;

b) al comma 16, sostituire le parole: « 5,5 punti percentuali » con le seguenti: « 6,5 punti percentuali ».

1. 7. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Al comma 11 sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri di cui a comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 8. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannacone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con le seguenti: corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

1. 9. Margiotta.

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

1. 10. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.

1. 11. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

All'articolo 1, dopo il comma 11, inserire il seguente:

« 11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10, e 11 si applicano anche ai

lavori affidati nei settori speciali di cui alla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto ».

1. 12. Antonino Foti.

ART. 1-bis.

Aggiungere, in fine le seguenti parole: ; le rimanenti somme sono destinate dall'ANAS ad interventi infrastrutturali da realizzare nei territori interessati dall'autostrada di riferimento.

1-bis. 1. Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 1-ter.

Sopprimerlo.

* **1-ter. 1.** Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Sopprimerlo.

* **1-ter. 2.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

« ART. 1-quater.

(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture edili).

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a

coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se li committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.

1-ter. 01. Libè, Compagnon.

Dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

« ART. 1-quater.

(Disposizioni in materia di appalti).

1. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e semplificare le procedure d'appalto per i lavori sottosoglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per i lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, con invito rivolto ad almeno 5 soggetti, ovvero di importo complessivo non superiore a 750.000 euro, con invito rivolto ad almeno 10 soggetti »

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione, di valore

inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), previste all'interno di piani attuativi.

2. Allo scopo di incentivare la progettualità degli enti locali, il comma 8 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

1-ter. 02. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 2.

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

« 2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito ed agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere

versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro e non oltre il 31 marzo 2009. ».

2. 1. Antonino Foti.

Al comma 1, capoverso 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: « 15 novembre 2008 » con le seguenti: « 15 dicembre 2008 »;

b) al secondo periodo sostituire le parole: « 30 novembre 2008 » con le seguenti: « 31 dicembre 2008 ».

2. 2. Zucchi, Oliverio, Agostini, Sani, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: per 200 milioni di euro *con le seguenti:* per 180 milioni di euro.

2. 3. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro *con le seguenti:* 50 milioni di euro.

2. 4. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 *con le seguenti:* 30 Giugno 2009.

2. 5. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

1-ter. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 6. Oliverio, Zucchi, Agostini, Sani, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole: « anno 2004 » sono sostituite con le seguenti: « anno 2009 ».

Dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Destinatari dell'intervento sono i soggetti di cui al comma 3, articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154

per la realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti *d)*, *e)*, *g)* e *h)*, comma 1 del medesimo articolo.»

2. 7. Zucchi, Oliverio, Agostini, Sani, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2. 1. Per fronteggiare la grave crisi conseguente all'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria a favore delle imprese di trasporto collettivo di persone su strada, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio 2009. Entro il successivo 30 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure sono stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2009.

2. 2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita con la seguente: 7,5 ». ».

2. 8. Ghiglia.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri, l'aliquota di accisa sul gasolio usato come

carburante di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta ad euro 302 per mille litri.

1-ter. Per ottenere il rimborso della maggiore accisa versata, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui al comma 1-bis del presente articolo presentano, entro il termine dei 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. »

2. 2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita con la seguente: « 7,5 ».

2. 9. Ghiglia.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo fino a 150.000 euro per l'anno 2008 e di

un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 10. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Al comma 2-ter aggiungere infine il seguente periodo: tale contributo per gli anni 2009 e 2010 è a totale carico dello Stato.

2. 11. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Al comma 2-quater, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: imprenditore agricolo *inserire le seguenti:* ovvero da una donna imprenditrice agricola.

2. 12. Golfo, Lorenzin.

Al comma 2-quater, lettera c, capoverso 2-bis, sostituire le parole: la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione *con le seguenti:* anche la maggioranza relativa del pacchetto azionario.

2. 13. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-quinquies Alla copertura delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 135, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 per l'anno 2008.

2. 14. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2.1 – 1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 50 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 50 mila euro »;

b) al comma 2, le parole: « lire 300.000.000 », sono sostituite dalle seguenti: « 300 mila euro ».

2. 01. Ghiglia.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2.1 – 1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo le parole: « in ambito forestale » sono inserite le seguenti: « e di difesa del territorio ».

2. 02. Ghiglia.

ART. 2-quater.

Sopprimerlo.

2-quater. 1. Compagnon, Libè.

ART. 2-quinquies.

Dopo l'articolo 2-quinquies, inserire il seguente:

« ART. 2-sexies.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36).

1. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, le parole: « quarantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « novantasei mesi ». »

2-quinquies. 01. Iapicca.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Libè, Compagnon, Oppi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. È autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per far fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007.

1-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 233 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

3. 2. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 233 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

3. 3. Margiotta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: interessati con le seguenti: pubblici e privati che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi prevista dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive proroghe ed integrazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: « di 5,5 punti percentuali » sono sostituite con le seguenti: « di 5,6 punti percentuali ».

3. 4. Bocci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al quaranta per cento con le seguenti: al dieci per cento.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: pari a 26,25 milioni di euro per l'anno 2008 e a 5,25 milioni di euro per l'anno 2009 e le parole: per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 9 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: per un importo di 78,75 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15,75 milioni di euro per l'anno 2009.

3. 5. Ciccanti, Libè, Compagnon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere da giugno 2009 con le seguenti: a decorrere da giugno 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: pari a 15 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008-2011 e le parole: per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 9 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: per un importo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2011.

3. 6. Ciccanti, Libè, Compagnon.

Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. il comma 3-quater, dell'articolo 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. »

3. 7. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate *con le seguenti:* riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

3. 8. Margiotta.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3. 9. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, *con le seguenti:* di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.

3. 10. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche ai soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

2-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, stimati in 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, è aumentata del 20 per cento ».

3. 11. Misiti, Di Giuseppe, Piffari, Favia, Scilipoti, De Camillis.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-bis. Le Regioni in cui sono ubicati i territori di cui all' articolo 1 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito nella legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni, possono realizzare opere e progetti per la prevenzione di eventi alluvionali, la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico e la differenziazione dei sistemi di comunicazione, con particolare riferimento alle reti wireless magliate (mesh) autoconfiguranti e totalmente automatiche e sistemi di comunicazione utilizzabili in caso di eventi calamitosi.

5-ter. Per le finalità di cui al precedente comma sono riservati 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da destinarsi almeno per il 20 per cento alla differenziazione dei sistemi di comunicazione, a valere sulle risorse derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari considerati in attuazione del disposto del presente articolo.

3. 12. Fiorio, Lovelli, Esposito, Damiano, Lucà, Rampi, Rossomando.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-bis. Le Regioni in cui sono ubicati i territori di cui all'articolo 1 del decreto legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito nella legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni, possono realizzare opere e progetti per la prevenzione di eventi alluvionali, la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico e la differenziazione dei sistemi di comunicazione, con particolare riferimento alle reti *wireless* magliate (mesh) autoconfiguranti e totalmente automatiche e sistemi di comunicazione utilizzabili in caso di eventi calamitosi.

5-ter. Per il finanziamento delle opere e dei progetti di cui al precedente comma si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari considerati in attuazione del disposto del presente articolo.

3. 13. Fiorio, Lovelli, Esposito, Damiano, Lucà, Rampi, Rossomando.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. Per il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nella zona del Belice colpita dal terremoto del 1968 sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo

1981 n. 36, limiti di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2009, di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2011, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni per l'anno 2010 e 90 milioni a decorrere dall'anno 2011 al fine di compensare gli effetti, sui saldi di finanza pubblica.

5-ter. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, i comuni beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il programma degli interventi a carico dello Stato deve essere elaborato da ciascun comune ed approvato dal Ministero delle infrastrutture. La realizzazione delle opere previste nel programma avviene con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 7 marzo 1981 n. 64, previa stipula di apposita convenzione tra i comuni interessati ed il provveditorato alle opere pubbliche.

3. 14. Marinello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Per l'anno 2009, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture. A tal fine le risorse per l'edilizia residenziale pubblica sono integrate per una somma corrispondente a

valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che viene ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

3. 15. Marinello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 15, comma *5-ter*, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dopo il comma *5-ter* sono aggiunte le seguenti parole: « e con contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011 ». Al relativo onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. 16. Ciccanti, Libè, Compagnon.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'allegato A all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.

3. 17. Marinello.

ART. 3-*bis*.

Sopprimerlo.

* **3-*bis*. 1.** Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti, Paladini.

Sopprimerlo.

* **3-*bis*. 2.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

3-bis. – (*Deroghe in materia di imprese in amministrazione straordinaria*) – 1. Con riferimento al completamento delle procedure di cessione della Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., le operazioni adottate ai sensi dei commi 1 e 2, dell'articolo 56, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, effettuate in attuazione dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3-*bis*. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 3-*ter*.

Sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.

3-*ter*. 1. Montagnoli.

Dopo l'articolo 3-ter inserire il seguente:

ART. 3-*quater*.

(*Messa in sicurezza degli edifici scolastici*).

1. Al fine di realizzare un monitoraggio sul livello di sicurezza di tutti gli edifici scolastici e per avviare un piano straordinario di messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico è istituito un Fondo per la messa in sicurezza delle scuole con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. 01. Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

« ART. 3-quater.

(Collaborazione con la BEI per la realizzazione delle infrastrutture strategiche).

1. Al fine di accedere al finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti (Bei) delle opere di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la Bei stessa.

2. L'area di collaborazione con la Bei riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel piano decennale delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 e supportato finanziariamente dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle Reti TEN e nella parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche

necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della Bei stessa e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.

3. Ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla Bei una lista di progetti, tra quelli individuati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della Bei ».

3-ter. 02. Iapicca.

Dopo l'articolo 3-ter inserire il seguente:

ART. 3-quater.

1. Al fine di accedere al finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti (Bei) delle opere di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone ed adotta forme adeguate di collaborazione con la citata banca.

2. La collaborazione di cui al comma 1 dovrà riguardare gli interventi relativi alla realizzazione, prioritariamente nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo « Convergenza ») di opere infrastrutturali, e varie nonché di ammodernamento e sviluppo delle reti idriche.

3. Ai sensi del comma 2 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti commissioni parlamentari, comunica, con cadenza annuale, alla Banca europea per gli investimenti, la lista dei progetti e delle opere per le quali è richiesto il finanziamento da parte della citata banca.

3-ter. 03. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.